II DIRIGENTE

VISTO il testo unico delle leggi in materia di istruzione, approvato con d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 13 Luglio 2015, n. 107, recante la Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni normative vigenti;

VISTO il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 ed in particolare l'articolo 59, comma 9-bis, come sostituito dall'articolo 5, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale prevede che in via straordinaria è bandita una procedura concorsuale straordinaria per regione e classe di concorso riservata ai docenti non compresi tra quelli di cui al comma 4 che, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, abbiano svolto nelle istituzioni scolastiche statali un servizio di almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi cinque anni scolastici;

VISTA la comunicazione del Ministero dell'Istruzione datata 20 aprile 2022 con la quale è stato trasmesso il contingente regionale dei posti destinati alla procedura di cui al citato art. 59, comma 9 bis, distinti per classe di concorso;

VISTO il Decreto Ministeriale 28 aprile 2022, n. 108 recante "Disposizioni concernenti la procedura concorsuale straordinaria per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posto comune, ai sensi dell'articolo 59, comma 9-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante "Misure urgenti connesse all'emergenza da covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali", convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.106";

VISTO il D.D. 6 maggio 2022 n. 1081 con il quale è stata bandita la procedura concorsuale straordinaria di cui all'articolo 59, comma 9-bis, del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

VISTA la nota MI del 21 luglio 2022, n. 27845, che ha trasmesso il contingente autorizzato e le istruzioni operative finalizzate alle assunzioni per l'a.s.2022/23:

VISTE le istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2022/2023 contenute nella nota della Direzione generale per il personale scolastico prot.n. 27845 del 21 luglio 2022;

TENUTO CONTO che le citate istruzioni operative prot. 28597 del 2022 indicano di gestire tale situazione come segue: «Terminate le procedure di cui al DM n. 188 del 21 luglio 2022, qualora non sia ancora state effettuate le operazioni di conferimento della nomina relativamente alla citata procedura di cui all'articolo 59, comma 9 bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, i dirigenti degli Uffici territorialmente competenti provvederanno ad accantonare i posti riservati alla stessa, già resi indisponibili per le operazioni di nomina in ruolo, in quanto destinati alle assunzioni a tempo determinato degli aspiranti inseriti nelle graduatorie di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 28 aprile 2022, n. 108»;

TENUTO CONTO che gli Uffici di Ambito Territoriali hanno accantonato i posti da mettere a disposizione per i vincitori delle procedure concorsuali in questione e che tali posti non sono stati assegnati con incarichi di supplenza annuale, ma restituiti ai Dirigenti Scolastici, che hanno provveduto alla nomina del supplente dalle graduatorie di istituto inserendo apposita clausola risolutiva nel contratto legata all'approvazione delle nuove graduatorie;

VISTI gli avvisi prot. USPNA 524 del 12 gennaio 2023 e prot. USPNA 700 del 16 gennaio 2023 in cui sono state fornite indicazioni in merito alle modalità di espressione delle preferenze di provincia e di sede da parte dei candidati interessati e l'elenco delle sedi accantonate;

TENUTO CONTO dell'art. 399 del Decreto Legislativo n. del 16 aprile 1994 modificato dal Decreto-Legge n. 73 del 25 maggio 2021;

CONSIDERATE le preferenze espresse dagli interessati in merito alla scelta della provincia e delle sedi tramite la procedura informatica POLIS – Istanze ON LINE;

PRESO ATTO delle risultanze di assegnazione della sede agli aspiranti inseriti in posizione utile nelle graduatorie per le nomine a tempo determinato di cui al citato art.59, co 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, rispetto alle sedi disponibili

DISPONE

I docenti di cui all'allegato elenco sono individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato per l'a.s.2022/2023 per i posti destinati alla procedura di cui al citato art. 59, comma 9 bis sulla rispettiva classe di concorso nella provincia/sede per ciascuno indicata. Il predetto elenco costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

Il personale di cui all'allegato elenco dovrà assumere servizio presso l'Istituzione Scolastica assegnata il giorno 19 gennaio 2023.

Ai sensi dell'art. 3 comma 5 del Decreto Ministeriale 28 aprile 2022, n. 108 i vincitori assunti a tempo determinato nell'anno scolastico 2022/2023 partecipano, con oneri a proprio carico, a un percorso di formazione che ne integra le competenze professionali, secondo le modalità definite all'articolo 18 del suindicato decreto.

In base ai commi 6 e 7 del citato art. 3 "Nel corso della durata del contratto a tempo determinato i candidati svolgono altresì il percorso annuale di formazione iniziale e prova di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59. A seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all'articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione e di prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio con contratto a tempo determinato".

L'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 59, co. 9-bis, del decreto-legge n. 73 del 2021, in qualsiasi momento verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.

I Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche a cui i docenti sono stati assegnati provvederanno a risolvere il contratto a tempo determinato già stipulato con clausola risolutiva espressa.

Avverso il presente provvedimento sono ammessi i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE Luisa Franzese

Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C.A.D. e normativa connessa.